

Amministratori

## Fondo di riequilibrio pluriennale, dopo la sentenza della Consulta enti a rischio dissesto

Secondo i dati del ministero dell'Interno sono 266 i comuni che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario con accesso al fondo di rotazione

di Sandro Marinelli

08 Gennaio 2024

Il 22 dicembre scorso la Corte Costituzionale ha pubblicato la sentenza ([qui riportata con commento di Ettore Jorio in pari data](#)) con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto Sblocacantieri) nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa; nonché nella parte in cui non prevede che sia garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Coerentemente con le proprie precedenti pronunce in tema di accantonamento del Fondo di Anticipazione di Liquidità (n. 4/2020 e n. 80/2021), la Corte ha rilevato il contrasto del primo comma della norma richiamata con la Carta Costituzionale: «Per costante giurisprudenza di questa Corte, quindi, le anticipazioni di liquidità non possono essere impiegate «per risanare bilanci strutturalmente in perdita» (sentenza n. 4 del 2020), ma esclusivamente a titolo di cassa, per pagare debiti pregressi già iscritti in bilancio con le rispettive coperture e il cui mancato pagamento dipende unicamente da sfasature temporali fra la cassa e la competenza. L'art. 43, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, al contrario, consente l'impiego delle risorse ottenute dal fondo di rotazione a titolo di copertura per il pagamento dei debiti fuori bilancio e per il recupero del disavanzo, in tal modo ponendosi direttamente in contrasto con la cosiddetta regola aurea che prescrive di effettuare indebitamenti solo per spese di investimento (art. 119, settimo comma, Cost.), con pregiudizio degli equilibri dell'ente locale e con un effetto migliorativo non veritiero del risultato di amministrazione».

Anche il secondo comma dell'articolo 43 è stato espunto dall'ordinamento per la lesione ai principi costituzionali incardinati negli artt. 81 e 119, settimo comma, nella parte in cui non prevede espressamente il dovere di contabilizzare nel fondo anticipazioni liquidità l'importo ottenuto a titolo di anticipazione dal fondo di rotazione, al netto delle quote annuali rimborsate, ma prevede esclusivamente di istituire una nuova voce SIOPE (voce SIOPE 1570, relativa ai trasferimenti correnti allo Stato), per l'importo pari alla rata annua da restituire, «allargando in tal modo artificiosamente la capacità di spesa, senza alcuna garanzia sull'effettiva possibilità di restituzione dell'intero ammontare ottenuto a titolo di anticipazione, pregiudicando i futuri equilibri di bilancio».

Ancora una volta, quindi, gli enti che hanno applicato le regole emanate con decretazione d'urgenza dal Governo e ratificate dal Parlamento, si trovano a dover far fronte ad una situazione molto complessa dal punto di vista finanziario, poiché nella sentenza la Corte ha espressamente fornito indicazioni sulle modalità correttive da applicarsi, ribadendo, come nei casi analoghi già scrutinati in passato, che la pronuncia non ha alcun effetto sulla regolarità dei bilanci precedenti, «essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge. [...] Tenuto conto dell'accentuata mutevolezza del "tempo finanziario" che determina continue sopravvenienze di natura fattuale e normativa, è proprio il rispetto del principio dell'equilibrio dinamico ad assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l'esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l'esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l'intero periodo di risanamento». Secondo i dati del Ministero dell'Interno sono attualmente 266 i comuni che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con accesso al fondo di rotazione previsto dall'art. 243 sexies e che, non avendo evidentemente potuto tenere conto di tale pronunciamento in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024-

2026, ovviamente, lo hanno contabilizzato in osservanza dei criteri previsti dalla norma poi dichiarata illegittima, ma che ha spiegato i propri effetti nell'ordinamento per quasi 10 anni.

I piani di riequilibrio di questi enti devono necessariamente essere riformulati e, pertanto, dovrà approntarsi un intervento normativo che, come avvenuto in passato (da ultimo per l'emergenza covid), preveda un ulteriore termine per la rimodulazione dei programmi pluriennali di risanamento, da approvarsi al più tardi entro il mese di luglio 2024, quando si dovranno affrontare le procedure di salvaguardia e assestamento previste dall'art. 193 del TUEL.

Nel concreto, tuttavia, in assenza di ulteriori interventi di sostegno da parte del governo, la necessità di ricondurre a coerenza con i principi espressi le scritture contabili vigenti, avendo confidato sin dal 2014 nella possibilità di poter impiegare le risorse del fondo di rotazione anche per nuova spesa, sarà difficilmente compatibile con l'obbligo per i comuni di garantire la gestione delle funzioni e l'erogazione dei servizi essenziali, aprendo in tal modo inevitabilmente la strada al dissesto per centinaia di enti.

---

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com>]

Il Sole  
**24 ORE**